



ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

**ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE
BANDO 2021**

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014

Sommario

| | |
|--|-----------|
| I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO | 4 |
| Art. 1. Ambiti e finalità | 4 |
| Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili requisiti e durata degli investimenti oggetto degli Accordi..... | 5 |
| Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso | 6 |
| Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti (forma e misura dell'agevolazione regionale)..... | 8 |
| Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento | 9 |
| II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO..... | 10 |
| Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande e periodo di ammissibilità delle spese | 10 |
| Art. 7. Ammissibilità delle domande | 11 |
| Art. 8. Valutazione e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento | 11 |
| 8.1 Valutazione degli interventi per singoli aiuti | 12 |
| Sezione A. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca | 12 |
| Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo | 14 |
| Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione e incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità | 18 |
| Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili | 21 |
| Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI) | 23 |
| Sezione F. Acquisto di servizi di consulenza per le PMI..... | 25 |
| 8.2 Valutazione del programma di investimento | 26 |
| Art. 9. Prescrizioni e richieste di dettaglio | 29 |
| Art. 10. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria | 29 |
| III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO..... | 30 |
| Art. 11. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo | 30 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 12. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute | 31 |
| Art. 13. Liquidazione del contributo..... | 33 |
| Art. 14. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo | 34 |
| Art. 15. Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa | 36 |
| IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA..... | 37 |
| Art. 16. Supporto agli investitori..... | 37 |
| Art. 17. Informazioni sul procedimento amministrativo | 38 |
| V) DEFINIZIONI | 38 |
| Art. 18. Unità locale produttiva..... | 38 |
| Art. 19. Data comunicazione dell'avvenuta concessione, addetti, anno a regime, completamento del programma e impatto occupazionale..... | 38 |
| Art. 20. Categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento..... | 39 |
| Art. 21. Tipologia di spese ammissibili | 44 |
| Art. 22. Obblighi di informazione, comunicazione e trasparenza | 48 |
| Art. 23. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013..... | 49 |
| Art. 24. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 | 49 |
| Art. 25. Valorizzazione ex ante ed ex post degli indicatori di output del programma POR FESR..... | 51 |
| Art. 26. Scheda di sintesi | 52 |
| Allegato 1. Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)..... | 57 |

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO

Art. 1. Ambiti e finalità

1. Il Bando “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, emanato in attuazione alla legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, intende raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati, da un lato, a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali.
2. Il Bando seleziona programmi di investimento di alta rilevanza strategica con l’obiettivo della sottoscrizione, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, di **Accordi regionali di Innesdimento e Sviluppo** secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1 parte integrante del Bando (d’ora in avanti Accordo/i) che rispondano agli obiettivi di interesse regionale di seguito elencati:
 - accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone in questo modo la capacità innovativa;
 - integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo miglioramento;
 - produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, sia a livello quantitativo che qualitativo e positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale;
 - attivare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della regione caratterizzate da maggiori difficoltà strutturali, attraverso investimenti innovativi e in grado di incrementare la dotazione tecnologica del territorio.
3. Le iniziative presentate nell’ambito del presente bando, in ragione delle natura degli interventi per cui si richiedono le agevolazioni, dovranno essere coerenti:
 - Con il POR FESR 2014-2020, in particolare con le seguenti azioni da sostenere nell’ambito delle priorità di investimento:

Asse 1, Azioni 1.1.1 a sostegno dei progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse e con l’Azione 1.1.4 a sostegno delle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi;

Asse 3, azione 3.1.1 a sostegno degli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

Asse 4, azione 4.2.1 che sostiene alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.

- Con il POR FSE 2014-2020, in particolare:

Asse 1, Priorità di investimento Reg. FSE n. 1304/2013 8.5 "Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti";

Asse 2, Priorità di investimento Reg. FSE n. 1304/2013 9.1 "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità".

Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili requisiti e durata degli investimenti oggetto degli Accordi

1. Il programma di investimento, da realizzarsi in Emilia-Romagna, deve prevedere un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale e un incremento occupazionale pari ad almeno 20 nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (di cui almeno il 30% laureati) rispetto al numero di addetti impiegati alla data di approvazione del bando. L'incremento occupazionale di almeno 20 nuovi addetti viene misurato nei 12 mesi successivi alla conclusione del programma ossia nel c.d. anno a regime come definiti al successivo art. 19. Non partecipa al raggiungimento dell'incremento occupazionale il trasferimento dei dipendenti tra imprese che sono tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.
2. Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento uno o più progetti, secondo le seguenti tipologie:
 - a. Interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca;
 - b. Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (**l'ammissibilità di almeno un intervento della categoria b. è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal bando**);
 - c. Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze all'esito agli interventi sopra elencati alle lettere a. e b. e aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e all'occupazione dei lavoratori disabili;
 - d. Interventi di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - e. Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite individuate in nota nella tabella di cui al punto 3 dell'art 20.
 - f. Acquisto di servizi di consulenza per la PMI;

Gli interventi di cui alle lettere e. ed f. sono riservati alle sole imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della approvazione del Bando;

3. Gli interventi indicati al punto 2 sono finanziabili secondo le categorie di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26-06-2014 (d'ora in avanti semplicemente "GBER") e sono identificate al successivo art. 4. Le tipologie di intervento sono descritte all'art. 8 e le relative spese ammissibili sono riportate all'art. 21.
4. Gli interventi che compongono il programma di investimento, possono essere avviati soltanto successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al bando. Le spese saranno ammissibili a partire dal 1° gennaio 2022.
5. Gli interventi costitutivi del Programma di investimento, sono agevolati nei limiti previsti dal GBER.
6. Il programma di investimento, oggetto di contributo, deve essere concluso **entro il 31 dicembre 2023**. Il termine per il completamento del programma di investimento è prorogabile di massimo 12 mesi previa richiesta. La proroga può essere richiesta **fino a 60 giorni** prima del termine ultimo per la conclusione del programma di investimento.
7. L'impresa può chiedere un'ulteriore proroga alla durata del programma di massimo 12 mesi per il perfezionamento del solo piano occupazionale.
8. In caso di cofinanziamento con risorse comunitarie la durata del programma di investimento deve essere compatibile con la durata del programma europeo/comunitario di riferimento.
9. L'investimento deve essere mantenuto nell'unità locale oggetto della stipula dell'Accordo per almeno 5 (cinque) anni dal completamento del Programma di investimento come definito al successivo art. 19.

Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono presentare la domanda di partecipazione al bando le imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.):
 - a. già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono realizzare investimenti **addizionali** secondo quanto previsto al precedente art. 2.2;
 - b. non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale e il cui programma di investimento ricomprende uno o più interventi tra quelli elencati all'art. 2.2.
2. **L'impresa con sede legale o unità locale già presente sul territorio nazionale** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente costituita ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
 - b. **avere almeno un bilancio approvato** alla data di presentazione della domanda;
 - c. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi come indicato dall'art. 2195 del c.c.;

- d. essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
 - e. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita all'art. 2 punto 18 del GBER.
 - f. possedere i titoli abilitativi di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
 - g. se del caso, possedere le certificazioni ambientali di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
 - h. la disponibilità di almeno una unità locale produttiva, dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, sul territorio dell'Emilia-Romagna, al momento della sottoscrizione dell'Accordo (quindi non oltre i 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo).
3. **Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede nel territorio nazionale**, al momento della presentazione della domanda, essa deve dimostrare di avere, pena la non ammissibilità al bando, i seguenti requisiti:
- una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese (in caso di documentazione in lingua straniera diversa dall'inglese, dovrà essere prodotta una traduzione giurata della stessa in lingua italiana);
 - i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere b), c), d), e).
 - Inoltre, se il programma di investimento viene ammesso al finanziamento, l'impresa deve dimostrare, pena la revoca dell'agevolazione concessa, anche:
 - la disponibilità di almeno una unità locale produttiva, dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, sul territorio dell'Emilia-Romagna al momento della sottoscrizione dell'Accordo (quindi non oltre i 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo);
 - i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere f) e g), se applicabili al caso.
4. **In caso di impresa neocostituita, ossia che non abbia almeno un bilancio approvato** alla data della domanda, l'impresa, per partecipare al bando, deve possedere e dimostrare i requisiti previsti al presente articolo nei precedenti punti 2 e 3 (a seconda che si tratti di impresa con sede nel territorio nazionale o meno). Inoltre, deve soddisfare obbligatoriamente le seguenti due condizioni:
- avere una compagine sociale composta da almeno due soggetti, con personalità giuridica, indipendenti tra loro e non appartenenti allo stesso Gruppo;

- avere un capitale sociale deliberato, al momento della presentazione della domanda, pari almeno all'importo del contributo che si richiede.
5. Non sono ammissibili al bando:
- a. le imprese che appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del GBER;
 - b. le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, punto 18 del GBER;
 - c. Non sono ammissibili al bando le imprese che si trovano nelle situazioni indicate all'art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche.

Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti (forma e misura dell'agevolazione regionale)

1. La dotazione finanziaria del bando è suddivisa secondo le annualità: 2022 e 2023:
 - a. Per il 2022 sono disponibili € 5.000.000,00
 - b. Per il 2023 sono disponibili € 15.000.000,00
2. Le risorse che riguardano i progetti di formazione professionale e di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate sono addizionali rispetto a quelle indicate al precedente punto 1.
3. In ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, la Regione si riserva di verificare la disponibilità di ulteriori risorse.
4. Le risorse saranno assegnate secondo i criteri di cui all'art. 8.
5. La realizzazione del programma di investimento, i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti sono regolate, oltre che dal presente bando, dall' Accordo che l'impresa s'impegna a sottoscrivere, quale condizione per il mantenimento e l'erogazione del contributo.
6. Le agevolazioni che possono essere concesse, le intensità delle agevolazioni e l'entità delle agevolazioni sono dettagliate al seguente art. 20 e sono riconducibili al campo di applicazione delle seguenti categorie di aiuto previste dal GBER:
 - a. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca;
 - b. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
 - c. Aiuti alla formazione e aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
 - d. Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - e. Aiuti agli investimenti nelle aree assistite;
 - f. Aiuti agli investimenti e per l'acquisto di servizi di consulenza (aiuti previsti per le sole e PMI).
7. Con riferimento alle categorie di aiuto E ed F del punto precedente, la domanda di agevolazioni è possibile solo in caso di investimenti in nuovi insediamenti produttivi ed è riservata esclusivamente:

- alle grandi imprese che non hanno sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della pubblicazione del bando e solo nel caso di investimenti nelle aree assistite individuate in nota nella tabella di cui al punto 3 dell'art 20;
 - alle PMI che non hanno sedi registrate in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando e che oltre ad avere almeno un bilancio approvato devono risultare attive da almeno 24 mesi;
 - Per la categoria di aiuto F, solo per l'acquisto di servizi di consulenza, la domanda di contributi è riservata esclusivamente alle PMI che hanno i requisiti descritti al precedente punto.
8. Le tipologie di spese ammissibili, i cui limiti sono previsti nel GBER, sono indicate all'art. 21 del presente bando in relazione alla categoria di aiuto e al tipo di intervento. Per tutte le spese gli importi da considerare sono al netto dell'IVA e al lordo di altre imposte e/o oneri.
10. Il contributo complessivo regionale riferito al programma di investimento non potrà superare gli importi massimi e l'intensità massima, previsti per ogni categoria di aiuto, riportati all'art. 20

Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento

1. La procedura di approvazione delle domande presentate è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5.2, del D.lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
2. La procedura di selezione avviene secondo le seguenti fasi:
 - Verifica della completezza e correttezza formale della proposta (ammissibilità della domanda);
 - Valutazione tecnica dei singoli progetti di investimento;
 - Valutazione della strategicità del programma complessivo di investimento, dell'impatto sull'occupazione e sulla competitività e valutazione della coerenza e qualità dei progetti previsti e della compatibilità rispetto alle strategie di sviluppo locali e regionale;
 - Approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento;
 - Trasmissione di eventuali prescrizioni riguardanti la modalità di realizzazione del progetto e raccolta di eventuali dettagli relativi alla realizzazione, ai fini della sottoscrizione dell' Accordo regionale di Insediamento e Sviluppo;
 - Approvazione del provvedimento di concessione del contributo per i programmi di investimento risultati ammissibili e finanziabili e che abbiano soddisfatto le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art.9;
 - Sottoscrizione dell'Accordo regionale di Insediamento e Sviluppo;
3. La fase istruttoria della domanda di accesso all'Accordo si svolgerà secondo la seguente tempistica:

- a. entro **90 giorni** decorrenti dalla data di chiusura del bando, si conclude il procedimento. Entro tale periodo termina l'istruttoria di ciascuna domanda di contributo e la valutazione del relativo progetto. L'esito positivo della valutazione non determina automaticamente l'accesso alla sottoscrizione **dell'Accordo Regionale di Insediamento e Sviluppo**. Tali termini sono interrotti qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tali termini decorrono nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
- b. Entro **10 giorni** dalla data di approvazione con deliberazione di Giunta regionale degli esiti istruttori e valutativi, saranno trasmesse alle imprese, i cui Programmi sono risultati ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all' art. 9 ritenute necessarie per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Regionale di Insediamento e sviluppo. La trasmissione della documentazione richiesta potrà essere preceduta da incontri di approfondimento con la competente struttura regionale, se quest'ultima lo riterrà necessario. In ogni caso l'azienda dovrà trasmettere la documentazione necessaria entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande e periodo di ammissibilità delle spese

1. Sarà possibile presentare le domande a partire dal **15 luglio 2021 e fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2021**.
2. Tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, e sarà resa disponibile all'indirizzo: <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>;
3. La presentazione della domanda di contributo, che include tutta la relativa documentazione, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo SFINGE2020 le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul portale regionale "http://fesr.regione.emilia-romagna.it." Non saranno ammesse le domande presentate con altre modalità. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata inviata al suddetto applicativo.
4. La domanda di contributo è resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
5. La descrizione del programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite alle eventuali opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e tutte le informazioni relative allo stato dell'iter delle

autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla realizzazione del programma. Dovrà inoltre contenere le **schede descrittive dei singoli progetti** per i quali viene chiesto il contributo, coerenti con le categorie di aiuto riportate al precedente art. 4.6;

6. Ogni impresa può presentare una sola domanda;
7. Qualsiasi altro documento allegato alla domanda non previsto dal presente bando e ritenuto utile alla valutazione del Programma, sarà utilizzato a insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione nominato secondo le modalità previste all'art. 8.1.
8. **Non saranno ammesse alla fase di verifica di ammissibilità formale e di valutazione le domande:**
 - a. trasmesse con modalità differenti da quelle previste;
 - b. firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - c. con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - d. inviate oltre il termine di presentazione previsto dal bando.

Art. 7. Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate alla Regione Emilia-Romagna saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità formale dal momento dell'acquisizione della domanda stessa.
2. L'istruttoria di ammissibilità formale verifica le condizioni soggettive del proponente, la rispondenza del programma ai vincoli formali di cui all'art. 3 del bando, la regolare presentazione della domanda e della relativa documentazione allegata. In caso di documentazione incompleta di tipo non sostanziale, la Regione Emilia-Romagna ne può richiedere l'integrazione.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità, la Regione Emilia-Romagna ne dà comunicazione **agli enti locali interessati** dal programma di investimento, al fine dell'avvio delle valutazioni in merito alla compatibilità dell'investimento con i programmi di sviluppo e con la pianificazione locale.
4. In caso di insussistenza dei requisiti soggettivi o di altre condizioni di inammissibilità, il responsabile del procedimento comunica al proponente il provvedimento di rigetto.

Art. 8. Valutazione e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento

1. Valutata l'ammissibilità formale dell'istanza e la sussistenza dei requisiti, il nucleo di valutazione (di seguito identificato anche semplicemente come nucleo), nominato dal Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, provvede alla valutazione prima dei singoli interventi e nel caso, **in relazione all'esito positivo della valutazione di almeno un progetto di ricerca e sviluppo corrispondente alla categoria di aiuto di cui all'art. 4.6, lettera b.**, del programma di investimento, secondo le modalità di seguito riportate.

2. Il Nucleo sarà composto da almeno 3 membri di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto del Programma presentato.
3. Il Nucleo, che si avvale del supporto tecnico di Art-ER, potrà essere integrato, con atto del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, da uno o più esperti per ogni singola categoria di aiuto.
4. Le imprese che avranno superato la valutazione, assumendo l'impegno al rispetto di eventuali prescrizioni e soddisfatte le esigenze documentali manifestate dal Nucleo, potranno accedere alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione (secondo lo Schema già richiamato riportato all'Allegato1) nei limiti delle risorse disponibili.

8.1 Valutazione degli interventi per singoli aiuti

1. Il nucleo di valutazione determina, secondo quanto previsto da ciascuna categoria di aiuto, l'ammissibilità dei singoli interventi sulla base dei criteri di seguito specificati e provvede all'eventuale rideterminazione delle spese. La valutazione dei progetti che si riferiscono alle diverse categorie di aiuto dovrà basarsi sulla documentazione descrittiva, predisposta conformemente alla modulistica approvata, trasmessa in fase di presentazione dell'istanza.
2. Il nucleo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 9, individua eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio che sono finalizzate unicamente alla corretta gestione dei progetti se si giunge alla sottoscrizione dell'Accordo. Prescrizioni e approfondimenti non potranno supplire, essere complementari o aggiuntivi alla fase di valutazione.
3. L'ammontare massimo concedibile del contributo è determinato dal nucleo di valutazione in base a quanto previsto dall'art. 20 per ognuna delle categorie di aiuto identificate all'art. 4.6, sulla base delle informazioni fornite nelle schede di dettaglio allegate al programma di investimento. Acquisita l'ulteriore documentazione di cui all'art. 9, il contributo ammissibile potrà essere confermato o ridotto in ragione degli elementi conoscitivi sopraggiunti. In nessun caso potrà essere aumentato.
4. Di seguito vengono illustrati per ogni categoria di aiuto:
 - la tipologia di interventi ammissibili;
 - le spese ammissibili;
 - l'intensità di aiuto;
 - i criteri di valutazione;
 - i criteri di ammissibilità sostanziale.

Sezione A. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca

Categoria di Interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, come definita all'art. 2 punto 91 del GBER*, con investimento ammissibile minimo pari a **1 milione di euro**. In coerenza con l'art 26 del GBER, le attività dell'infrastruttura di ricerca devono prevedere il pieno coinvolgimento della comunità scientifica, intesa come l'insieme degli attori che partecipano all'acquisizione di nuove conoscenze da applicare a nuovi prodotti o processi che afferiscono al settore economico del proponente. Si evidenzia che dovrà essere garantita, in modo trasparente, l'apertura dell'infrastruttura di ricerca a utenti esterni, i quali potranno accedervi a prezzi di mercato.

Al fine di garantire la possibilità di accesso all'infrastruttura di ricerca beneficiaria di contributo pubblico, potranno essere rese note le dotazioni tecnologiche oggetto di cofinanziamento e il loro dettaglio.

Spese ammissibili

Per le spese ammissibili connesse agli investimenti materiali e immateriali necessari alla creazione dell'infrastruttura di ricerca, i costi ammissibili sono quelli individuati all'art. 21 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 20 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

| # | CRITERI | | PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO MINIMO |
|---|--|-----|---------------|------------------|
| A | QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO | | | |
| | Qualità tecnico-scientifica | A.1 | 20 | 10 |
| | Efficacia dell'intervento sulle filiere economiche regionali e prospettive di mercato | A.2 | 10 | 5 |
| | Adeguatezza del modello organizzativo, intesa come profili professionali impiegati, loro mansioni e coerenza | A.3 | 10 | 7 |
| B | INNOVATIVITÀ | | | |

* «Infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca.)

| | | | | |
|---|--|-----|-----------|----|
| | Grado di innovazione dei servizi/prodotti offerti con riferimento allo stato dell'arte e all'ambito di applicazione | B.1 | 20 | 10 |
| | Incremento di competitività per il sistema produttivo in termini di soluzioni innovative per i settori produttivi di riferimento a livello regionale | B.2 | 10 | 7 |
| | Collaborazioni con università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, intesa come modalità per offrire servizi avanzati e incrementare il sistema della conoscenza | B.3 | 10 | 5 |
| C | Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento | | 20 | 12 |
| Totale | | | 100 | 56 |
| Punteggio minimo per l'ammissibilità | | | 75 | |

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) Coerenza con strategia e contenuti del POR Fesr 2014-2020;
- b) Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione di giunta regionale n. 680 del 10/05/2021;
- c) Partecipazione dell'infrastruttura a reti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale;
- d) Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e favorirne l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;
- e) Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione

Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo

Categoria di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo, che abbiano lo scopo di introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o di adottare nuove tecnologie di produzione che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno

prevedere costi ammissibili non inferiori a **2 milioni di euro**. Le spese ammissibili dovranno essere coerenti, in base all'articolo 25, comma 2 del GBER, con le definizioni di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui ai punti 85 e 86 dall'articolo 2 del GBER e di seguito riportate:

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo.

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, per ogni progetto di ricerca e sviluppo, le imprese devono prevedere una spesa (minima) per le collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, calcolata sulla base delle percentuali previste per i seguenti 3 scaglioni dell'investimento in ricerca e sviluppo del singolo progetto:

- **15%** delle spese ammesse fino all'importo pari a 2.000.000 di euro;
- **10%** delle spese ammesse eccedenti l'importo di 2.000.000 di euro;
- **5%** delle spese ammesse eccedenti l'importo di 4.000.000 di euro.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di ricerca e sviluppo collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 25, comma 3, del GBER e sono individuate all'art. 21 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento riguardi la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 20 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Il Nucleo di valutazione si avvale dei criteri di selezione e di priorità vigenti relativi all'azione 1.1.1 e 1.1.4 del POR FESR 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità di contributo.

Criteri per la valutazione di ammissibilità

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

| # | CRITERI | | PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO MIN |
|---|---|-----|------------------|------------------|
| A | Qualità tecnica e completezza del progetto | | | |
| | Identificazione degli obiettivi e coerenza con l'ambito produttivo indicato | A.1 | 10 | 6 |
| | Qualità tecnico scientifica e completezza del progetto, riferita anche al grado di definizione e di chiarezza e delle metodologie e procedure di attuazione | A.2 | 10 | 6 |
| | Applicabilità dei risultati e prospettive di mercato | A.3 | 10 | 6 |
| B | Innovatività | | | |
| | Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte inteso come avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali, nonché dei risultati rispetto al contesto esistente, verificando se tale avanzamento sussiste a livello del settore o filiera in regione o del contesto internazionale | B.1 | 10 | 6 |
| | Capacità di collaborazione con il sistema della ricerca | B.2 | 10 | 6 |
| | Sviluppo di nuove nicchie e settori di mercato e nuove funzionalità in grado di incrementare la competitività del sistema di riferimento | B.3 | 10 | 6 |
| C | Capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle attività previste, in cui viene valutato se il proponente presenta competenze e organizzazione | | | |

| | | | | |
|---|--|-----|-----------|----|
| | per sviluppare l'intervento di ricerca, ed è in grado di sfruttare industrialmente e commercialmente i risultati | | | |
| | Competenze e capacità organizzativa per il perseguimento degli obiettivi progettuali | C.1 | 10 | 6 |
| | Capacità per lo sfruttamento industriale e commerciale degli esiti progettuali | C.2 | 10 | 6 |
| D | Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento coerenza e congruenza dei costi necessari e dell'impegno finanziario complessivo rispetto alle attività previste | | | |
| | Coerenza e congruenza dei costi previsti | | 10 | 6 |
| | Adeguatezza e coerenza dell'impegno finanziario con le attività progettuali | | 10 | 6 |
| totale | | | 100 | 60 |
| Punteggio minimo per l'ammissibilità | | | 70 | |

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 70.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR FESR.
- b. Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione di giunta regionale n. 680 del 10/05/2021.
 - a. Collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca.
 - b. Occupazione di nuovi ricercatori (con riferimento all'azione 1.1.1 del POR FESR).
- c. Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente (con conseguente inammissibilità dei progetti finalizzati allo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati/prodotti di massa attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti).
- d. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione.

Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione e incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità

Categoria degli interventi ammissibili

Con riguardo alla formazione, sono ammissibili gli interventi che hanno l'obiettivo di formare le competenze funzionali e correlate alla piena realizzazione dei programmi di investimento. Gli interventi possono configurarsi come prima formazione per i neoassunti e/o come azioni di riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle disposizioni regionali. In particolare, sono ammissibili operazioni che comprendono progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 631 del 08/06/2015 così come modificata dalla DGR n. 1871 del 14/12/2020, base giuridica della comunicazione SA.60801 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.42272 del 24 giugno 2015 "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti con particolare riguardo alle fasce deboli" ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) N. 651/2014.

Per quanto attiene alle assunzioni, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. le assunzioni riguardanti i lavoratori svantaggiati;
- b. le assunzioni riguardanti i lavoratori disabili.

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 412/2015 così come modificata dalla DGR n. 1872 del 14/12/2020, sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/04/2015 così come modificata dalla DGR n. 1872 del 14/12/2020, base giuridica della comunicazione SA.60802 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.41831 dell'8 maggio 2015 "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna rivolti a favorire l'occupazione" ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del Regolamento (CE) N. 651/2014.

Spese ammissibili

Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.60801 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015 (art 31 GBER).

Relativamente alle assunzioni, le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.60802 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.41831 dell'8 maggio 2015 (artt. 32, 33, 34, 35 GBER) ed in particolare:

- per gli interventi rientranti nella categoria A sono:
 - i. costo salariale del lavoratore.
- per gli interventi rientranti nella categoria B, le spese ammissibili sono:
 - i. costo salariale del lavoratore;
 - ii. costi aggiuntivi per assistenza al lavoratore da parte di altro personale;
 - iii. costi per acquisto di attrezzature/ software, trasporti;
 - iv. salario del lavoratore per ore impiegate in riabilitazione.

Per entrambe le tipologie sono incentivabili solo le assunzioni per contratti di lavoro a tempo indeterminato per un importo non inferiore a euro 6.000,00 e comunque solo nei casi in cui la retribuzione assicurata al/alla lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Le spese ammissibili sono individuate all'Art. 21 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 20 del presente bando. Esse sono definite in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento preveda la formazione o meno di soggetti svantaggiati o disabili.

Per questa categoria di interventi, ossia:

- interventi formativi;
- interventi che prevedono l'assunzione e l'occupazione di lavoratori svantaggiati e/o con disabilità,

l'importo massimo di aiuto ad una impresa non può superare 1.000.000,00 di euro.

Per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima dello scadere dei 2 anni di durata minima, a seguito di:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie (non per giusta causa);

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sulla durata effettiva del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell'entità dell'incentivo;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell'entità dell'incentivo.

Criteri di valutazione

Per gli interventi valgono i seguenti criteri:

| | Criterio | | Punteggio max | Punteggio min |
|---|---------------------------|---|---------------|---------------|
| a | finalizzazione | 1. Coerenza della proposta rispetto al piano di investimento; 2. Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi; 3. Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari | Fino a 45 | 27 |
| b | Qualità progettuale | 1. Interventi formativi: <ul style="list-style-type: none"> - Coerenza della proposta rispetto a competenze, conoscenze e abilità attese al termine; - Congruenza dei contenuti didattici, delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi; - Adeguatezza delle risorse professionali e strumentali; 2. Assunzioni: <ul style="list-style-type: none"> - Coerenza della proposta rispetto ad azioni per sostenere l'occupabilità dei lavoratori; | fino a 35 | 21 |
| C | Rispondenza alle priorità | <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo economico; - Sviluppo territoriale; - Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità. | Fino a 20 | 12 |

| | | |
|--------------------------------|-----|----|
| Totale | 100 | 60 |
| Punteggio minimo ammissibilità | 70 | |

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 70.

Criteri di ammissibilità sostanziale

I Criteri di ammissibilità sostanziale sono quelli previsti dal POR FSE 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi specifici del POR FSE
- Addizionalità del progetto di formazione e accompagnamento proposto rispetto alle ordinarie attività formative realizzate dal proponente nell'ambito dei programmi di aggiornamento continuo.

Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Categoria di interventi ammissibili

E' finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

Sono ammissibili investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Spese ammissibili

Per investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili le spese indicate dal GBER all'articolo 41, comma 6, con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo;

Le spese ammissibili sono individuate all'Art. 21 del bando.

Si precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti e alle opere rientranti nelle tipologie di interventi ammissibili deve essere timbrata, firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la non ammissibilità dell'intervento. L'asseverazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 20 del presente bando e sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta del Nucleo di valutazione. L'entità massima dell'aiuto è definita in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda della tipologia dell'intervento tenuto conto delle indicazioni e ai limiti previsti dell'art. 41 del GBER.

Criteria di valutazione

Per quanto riguarda gli interventi della presente sezione i criteri di valutazione sono i seguenti:

| | Criterio | Specifiche | Punteggio max | Punteggio min |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| a | Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di: | <ul style="list-style-type: none">- definizione degli obiettivi;- qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento | 10 | 6 |
| b | Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di: | <ul style="list-style-type: none">- sostenibilità;- economicità della proposta | 10 | 6 |
| c | Capacità della proposta di contribuire a: | <ul style="list-style-type: none">- ridurre l'emissione di gas serra;- minimizzare gli impatti ambientali correlati all'intervento;- ridurre l'utilizzo di energia da fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili;- ridurre i consumi energetici rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, preso a riferimento ai fini del rispetto di quanto previsto dagli articoli 41.6.b del GBER | 10 | 6 |
| Totale | | | 30 | 18 |
| Punteggio Minimo per l'ammissibilità | | | 21 | |

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 21.

Per la tipologia di interventi della presente sezione, il Nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti e applicabili relativi all'azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità massima di contributo.

Criteria di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR FESR;
- Coerenza con le strategie regionali in campo energetico (Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato della qualità dell'Aria in vigore al momento dell'approvazione del bando);

- c. Diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;
- d. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione.

Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI)

Categoria di interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto questa categoria di aiuti.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali e/o immateriali per nuovo intervento produttivo;
- b. acquisizione di attivi di un'unità produttiva per dar luogo ad una nuova attività non in continuità con l'impresa precedente, capace di ampliare e/o diversificare la produzione mediante prodotti e/o processi nuovi.

Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore singolo ammissibile non inferiore a €1.000.000,00.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, individuate all'Art. 21 del bando, connesse al programma di investimenti:

- di sviluppo industriale o di servizi di interesse regionale localizzato nelle zone ammissibili agli Aiuti a finalità regionale agli investimenti (di cui all'articolo 20 del bando), sono quelle indicate all'articolo 14, comma 4 lettera a), del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 5 a 9 del medesimo articolo 14;
- di sviluppo industriale o di servizi di interesse localizzato nelle zone regionali non ammissibili agli Aiuti a finalità regionale agli investimenti candidate da PMI, sono quelle indicate all'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), comma 2 lettera a), del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 3 a 5 del medesimo articolo 17.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), per gli investimenti di cui al precedente paragrafo "spese ammissibili" e per le "categorie di interventi ammissibili" di questa sezione, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 20 del presente bando, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili di cui alle lettere a. e b. della Sezione E:

| # | criterio | specifiche | Punteggio max | Punteggio min |
|---|----------|------------|---------------|---------------|
|---|----------|------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|--------|---|---|-----------|----|
| a | Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di: | - definizione degli obiettivi; - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento; - capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo, crescita e ricadute occupazionali | 10 | 6 |
| b | Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di: | - di sostenibilità - economicità della proposta | 10 | 6 |
| c | Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche e migliorare la sicurezza e sostenibilità ambientale delle produzioni | | 10 | 6 |
| d | Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento | | 10 | 6 |
| Totale | | | 40 | 24 |
| M | Punteggio minimo per l'ammissibilità | | 28 | |

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 28.

Il Nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti relativi all'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità massima di contributo.

Criteri di ammissibilità sostanziale

- a. Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi del POR Fesr 2014-2020;
- b. Coerenza con la programmazione regionale e con la normativa nazionale e comunitaria di settore;
- c. Coerenza dell'operatività delle imprese con ambiti tematici prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027 oggetto della deliberazione di giunta regionale n. 680 del 10/05/2021;;
- d. Piano di sviluppo dell'impresa con ricadute positive sull'occupazione;
- e. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione.

Sezione F. Acquisto di servizi di consulenza per le PMI

Categoria di interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

Inoltre, per essere finanziabile l'intervento deve essere connesso e funzionale all'intervento agevolabile di cui alla categoria E "Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI)"

Sono ammissibili a finanziamento altri costi di consulenza che non rientrano fra le altre spese ammissibili nelle categorie di aiuto del Bando, che rispettano quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del GBER, e che sono necessari all'avvio e/o alla realizzazione del programma di investimento.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, individuate all'Art. 21 del bando, connesse al programma di investimenti sono spese per la progettazione degli interventi candidati da PMI indicate all'articolo 18 del GBER "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" con le limitazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 18.

Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore singolo ammissibile non superiore a € 100.000,00.

Intensità dell'aiuto

Per queste spese, l'intensità non supera il 50% dei costi ammissibili.

Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

| # | CRITERI | PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO MIN |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|
| A | Chiara identificazione del contributo della consulenza alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di investimento | 10 | 6 |
| B | Qualità delle procedure di attivazione delle prestazioni previste ed evidenza della necessità e utilità delle prestazioni medesime rispetto all'investimento proposto (rientrante nella categoria di intervento E) | 10 | 6 |
| C | Qualità delle competenze coinvolte nell'intervento | 10 | 6 |
| Totale | | 30 | 18 |
| Punteggio minimo ammissibilità | | 21 | |

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 21.

Criteri di ammissibilità sostanziale

- a. Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi del POR FESR
- b. Coerenza con la programmazione regionale e con la normativa nazionale e comunitaria di settore.
- c. Coerenza dell'operatività delle imprese con ambiti tematici prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione di giunta regionale n. 680 del 10/05/2021
- d. Piano di sviluppo dell'impresa con ricadute positive sull'occupazione
- e. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione

8.2 Valutazione del programma di investimento

1. Una volta conclusa la valutazione dei singoli interventi, solo nel caso di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla categoria di aiuti B. "Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo" tra quelli presentati dal soggetto proponente, il Nucleo procede alla valutazione del programma di investimento nel suo complesso, e comunque in ragione degli interventi risultati ammissibili, con riferimento sia alla capacità del soggetto di realizzare il programma di investimento che al merito tecnico del Programma.
2. Rispetto alla capacità economico-finanziaria del soggetto proponente, si valuta se la copertura finanziaria complessiva del programma di investimento sia assicurata.
3. Se l'impresa è già beneficiaria di contributi concessi ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6 nell'ambito dei bandi di cui alle delibere di Giunta regionale n. 31/2016; n. 1061/2017; n. 268/2019 e n. 1304/2020, il Nucleo acquisisce la documentazione relativa e valuta preliminarmente l'originalità del Programma presentato in base al presente bando rispetto al programma già finanziato. Tale verifica è addizionale ai controlli sul cumulo dei contributi effettuati ai sensi dell'art. 20 del bando.
4. Per quanto riguarda il programma di investimento, si utilizzano i seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità del programma di investimento proposto, con riferimento al grado di completezza e definizione della proposta, alla valenza industriale, alle prospettive di mercato, alla sostenibilità economica e rilevanza occupazionale prevista.
 - Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale, in termini di relazioni di filiera, di relazioni con il sistema regionale delle imprese (value chain), della ricerca, nonché di coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 45 del 30/06/2021;
 - Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie.
 - Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento.

- Sostenibilità ambientale e sociale, in termini di qualità energetico-ambientale dell'investimento e valorizzazione del lavoro.

| CRITERI | | PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO MIN | |
|---|--|------------------|------------------|----|
| A | Qualità del programma di investimento proposto | | | |
| | Grado di completezza e definizione della proposta | A.1 | 15 | 9 |
| | Valenza del programma in termini: industriali, di prospettive di mercato e di sostenibilità tecnico-economica | A.2 | 15 | 9 |
| B | Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale | | | |
| | Impatto potenziale del Programma sulle relazioni di filiera e sulle relazioni con il sistema regionale della ricerca | B.1 | 15 | 9 |
| | Coerenza del Programma con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027 (deliberazione di giunta regionale n. 680 del 10/05/2021.) | B.2 | 15 | 9 |
| C | Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie. | | | |
| | Capacità finanziaria del proponente | C.1 | 10 | 6 |
| | Capacità tecnica ed esperienza del proponente | C.2 | 10 | 6 |
| D | Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento | | 10 | 6 |
| E | Sostenibilità ambientale e sociale, in termini di qualità energetico-ambientale dell'investimento e valorizzazione del lavoro | | 10 | 0 |
| Totale | | | 100 | 54 |
| Punteggio minimo per l'ammissibilità | | | 70 | |

5. Sono considerati ammissibili al finanziamento i programmi di investimento che ottengono il punteggio minimo per ciascun dei criteri indicati nella suddetta tabella e un punteggio complessivo **superiore a 70**. L'assegnazione del punteggio tiene conto sia di quanto previsto dal programma di investimento, sia di quanto previsto dagli elementi aggiuntivi definiti nelle schede descrittive sintetiche.
6. Per i programmi che hanno raggiunto la **somma minima di ammissibilità (70 punti)**, saranno sommati i punteggi che derivano dal soddisfacimento dei seguenti **criteri premianti**:

| # | Criteri premianti | Punteggio aggiuntivo |
|---|---|--|
| A | Programmi di investimento che prevedono un impatto occupazionale eccedente la soglia minima di 20 nuovi addetti assunti a tempo indeterminato e tempo pieno presso la sede dell'investimento oggetto del Programma medesimo | 2 punti ogni 5 nuovi addetti che eccedono la soglia minima di assunzioni a tempo indeterminato e tempo pieno previste dal bando (pari a 20 nuovi addetti) [†] |
| B | Programmi ricadenti nelle aree assistite all'interno delle aree censuarie delle province di Ferrara e Piacenza (così come specificate al successivo art 20) | 2 |
| C | Programmi ricadenti nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. ("Legge per la Montagna") e individuati dalle D.G.R. 1734/2004 e 1813/2009" dell'Emilia Romagna | 2 |
| D | Programmi presentati da imprese che non abbiano, al momento della presentazione della domanda, sedi registrate in Emilia-Romagna risultanti da visura camerale | 2 |

7. **In presenza di programmi ammissibili che abbiano ottenuto una parità di punteggio** verrà data priorità ai seguenti criteri da applicarsi nell'ordine di indicazione:
- Possesso del rating di legalità (il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57);
 - Qualora il criterio a) non consenta l'attribuzione della priorità, verrà data priorità all'intervento che prevede il numero maggiore di assunzioni oggetto dell'impegno occupazionale previsto dal programma;

[†] Per esempio, programma di investimento che prevede l'assunzione a tempo pieno indeterminato di:

- 20 nuovi addetti, 0 punti di premialità in base al criterio a)
- 25 nuovi addetti, 2 punti di premialità in base al criterio a)
- 30 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a)
- 34 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a)
- 100 nuovi addetti, 32 punti di premialità in base al criterio a)

- c. Qualora il criterio b) non consenta l'attribuzione della priorità, verrà data priorità all'intervento che prevede il progetto di ricerca e sviluppo a cui è stato assegnato il punteggio più alto in fase di valutazione
8. Il Nucleo di valutazione presenta gli esiti della valutazione al Responsabile del Procedimento che ne dà comunicazione alla Giunta, ai fini dell'informazione e, se del caso, dell'eventuale consultazione delle parti sociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della L.R. 14/2014.
9. La Giunta, preso atto degli esiti della valutazione:
 - a. definisce l'entità complessiva massima del contributo concedibile per ogni intervento;
 - b. approva e pubblica la graduatoria, l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e l'elenco delle domande non ammissibili;
 - c. dà mandato al Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione di trasmettere, relativamente alle domande risultate ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio previste dall'art. 9 del bando.

Art. 9. Prescrizioni e richieste di dettaglio

1. Il Nucleo di valutazione, se lo ritiene necessario, in relazione ai programmi risultati ammissibili elabora prescrizioni e richieste di dettaglio motivando tali esigenze.
2. Le **prescrizioni** riguardano le modalità e condizioni di realizzazione degli interventi cofinanziati. Tali prescrizioni potranno essere trasmesse in presenza di interventi che, pur essendo compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, prevedono fasi e condizioni realizzative del Programma la cui modalità di implementazione, in ragione della complessità realizzativa, necessita di specificazioni che la rendano conforme alla valutazione svolta dal Nucleo e al bando.
3. Le **richieste di dettaglio** potranno essere trasmesse in presenza di interventi compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, per i quali si ritiene necessario acquisire informazioni che possono essere di sostegno all'Amministrazione nella gestione delle fasi di verifica delle condizioni di realizzazione del programma di investimento, monitoraggio e rendicontazione. Le richieste di dettaglio potranno riguardare anche le componenti del programma di investimento per le quali non si richiede l'agevolazione.
4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali prescrizioni, l'azienda trasmette all'amministrazione la presa d'atto e l'accettazione delle prescrizioni medesime.
5. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali richieste di dettaglio l'azienda trasmette all'amministrazione la documentazione. Il Servizio competente, con il supporto di ART-ER, valuta la conformità della documentazione trasmessa alla richiesta elaborata dal Nucleo.
6. Nei casi di mancata ottemperanza a quanto previsto ai precedenti punti 4 e/o 5 non si potrà addivenire alla concessione del contributo e alla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 10. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria

1. Con deliberazione di giunta, si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di:
 - a. risorse aggiuntive rispetto a quelle individuate nel bando;

- b. mancata sottoscrizione dell'Accordo relativamente a Programmi risultati ammissibili e finanziabili;
- c. rinuncia, anche parziale, al contributo da parte dell'impresa beneficiaria;
- d. revoca, anche parziale, del contributo.

In relazione ai casi b, c e d si procederà allo scorrimento della graduatoria, verificata la sua compatibilità con le tempistiche di approvazione dei Bilanci Regionali e le tempistiche riportate all'art. 2.6 .

2. In presenza di una delle circostanze di cui al punto precedente, il competente Servizio regionale:
 - a. quantifica le risorse che si sono rese conseguentemente disponibili;
 - b. verifica la presenza di eventuali Programmi ammessi ma non finanziati;
 - c. qualora siano presenti più Programmi ammissibili ma non finanziati, si segue l'ordine della graduatoria approvata;
 - d. individuato il Programma ammesso ma non finanziato, potenzialmente beneficiario dello scorrimento, verificata la compatibilità dei tempi di realizzazione del Programma con i termini previsti dal Bando:
 - in presenza di risorse non sufficienti a concedere l'interezza del contributo concedibile si procede a una sua rideterminazione;
 - si trasmettono le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'articolo 9, secondo le modalità ivi indicate e l'entità del contributo concedibile, eventualmente rideterminato.

III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO

Art. 11. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **non** sono state trasmesse prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell'art. 9 del bando, si procede all'adozione del provvedimento di concessione e, entro 90 giorni dalla data di trasmissione di tale provvedimento, alla sottoscrizione dell'Accordo i cui contenuti sono definiti in base all'art.7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato all'Allegato 1 del bando.
2. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **sono** state trasmesse prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell'art. 9 del bando, successivamente alla ricezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del medesimo art. 9, si procede all'adozione del provvedimento di concessione e, entro 90 giorni dalla data di trasmissione di tale provvedimento, alla sottoscrizione dell'Accordo i cui contenuti sono definiti in base all'art.7 della LR 14/2014 e il cui schema è riportato all'Allegato 1 del bando.
3. Nell'Accordo sono riportati gli obblighi di informazione e comunicazione al cui rispetto è tenuto il beneficiario del contributo e eventuali specificazioni di carattere tecnico che non alterino i criteri e i principi desumibili dal presente bando.
4. L'Accordo è sottoscritto dall'impresa e dalla Regione Emilia-Romagna e da ogni altro soggetto che concorre alla sua attuazione.
5. La mancata sottoscrizione dell'Accordo, da parte dell'impresa ammessa al finanziamento determina la revoca del contributo eventualmente concesso.

Art. 12. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute

1. Il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, con propri atti formali, provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti.
2. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno produrre relazioni tecniche del programma di investimento complessivo e dell'avanzamento dei singoli progetti, nonché rendicontazioni finanziarie dei progetti. Le relazioni tecniche dovranno riguardare anche le componenti del programma di investimento non oggetto di contributo.
3. Le relazioni tecniche saranno firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovranno illustrare gli obiettivi e i risultati conseguiti con riferimento all'accordo siglato ed al cronoprogramma approvato. Le relazioni tecniche relative ai singoli progetti dovranno contenere anche una descrizione analitica delle spese contenute nelle rendicontazioni finanziarie con indicazione delle finalità delle stesse, nonché ogni altra documentazione utile a documentare l'attività svolta.
4. Nelle rendicontazioni finanziarie dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
5. La rendicontazione di spesa dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.
6. Le spese sostenute, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni minime:
 - essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato nel Bando, ossia tra l'1/01/2022 e il 31/12/2023, fatta salva la possibilità di proroghe;
 - rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando e dall'Accordo;
 - attenersi alla realizzazione degli interventi approvati dalla Regione;
 - rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione;
 - essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazioni;
 - essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;
 - essere imputate al soggetto beneficiario del contributo (in altri termini, i titoli di spesa non saranno ammessi se intestati a soggetti diversi dal beneficiario del contributo);
 - i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati con modalità tracciabili e verificabili;
7. Per le tipologie di interventi realizzati, per cui è previsto per legge o richiesto dalla Regione, il beneficiario dovrà produrre: la documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, le certificazioni di legge, e copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori.
8. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà:

- essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- includere la relazione tecnica descrittiva sullo stato di attuazione degli interventi e dell'intero programma;
- riportare il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA, di ciascuna fattura;
- attestare che al momento della richiesta di erogazione:
 - l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità ai contributi;
 - l'impresa ha aderito ai principi etici della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento fraudolento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.
- contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - contenere l'impegno dell'impresa a consentire gli opportuni controlli e ispezioni;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- indicare i dati riferiti all'occupazione aziendale del Programma, con particolare riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere allegata la documentazione contabile, tecnica e amministrativa minima, secondo quanto disposto dalle linee guida e dalla modulistica di cui al punto 1 del presente articolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale documentazione dovrà comprendere :

- gli originali delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) quietanzate;
- copia del contratto;
- fatture di spesa quietanzate;
- relazione delle attività;
- estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento dei pagamenti effettuati;

- modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;
- documentazione comprovante l'incremento numerico di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time pari o superiore alla conclusione del Programma e dei singoli interventi che lo compongono e, se del caso il modello DM10;
- richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria e firmata digitalmente, con la quale viene indicata la modalità di riscossione del contributo prescelta. È consentita esclusivamente la modalità di riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria. Il fac-simile per la richiesta di pagamento è fornito dalla Regione;

Art. 13. Liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avverrà per ciascun progetto, nei limiti degli impegni di spesa assunti al momento della concessione e delle disponibilità di bilancio, con le seguenti modalità:
 - stati di avanzamento della realizzazione dei progetti, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
 - Saldo, entro 3 mesi dall'ultimazione di ciascun progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
 - La rendicontazione di ogni stato di avanzamento dovrà essere inviata alla Regione, ogni anno, entro il **15 del mese di febbraio. Entro il 31/07 e il 31/01** di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, dovrà essere trasmessa una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all'andamento della spesa nel semestre precedente.
2. Le liquidazioni sono subordinate
 - alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati;
 - Al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida di cui al punto 1 del precedente art. 12.
3. Nella rendicontazione a saldo, in presenza di costi ammissibili inferiori a quelli approvati, ma comunque entro il limite del 70% individuato al successivo art. 14.7, lettera i., si provvederà a verificare che il contributo richiesto rispetti i massimali previsti dal Bando e i livelli di intensità applicati ai singoli regimi di aiuto. Qualora il contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità, si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti previsti dal Bando.
4. La liquidazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione.

Art. 14. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo

1. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi, anche relativamente alle componenti non oggetto di agevolazione, e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni che derivano dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione, o agli altri soggetti da essa incaricati, tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
3. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione Emilia-Romagna, o agli altri soggetti da essa incaricati, l'accesso ed i controlli relativi sia all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo che alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
4. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, durante la realizzazione e successivamente al completamento del Programma di investimento, sopralluoghi ispettivi anche a campione al fine di accertare:
 - a. il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;
 - b. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari con la sottoscrizione dell'Accordo;
 - c. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - d. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - e. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per tipologia di spesa ed il relativo importo. I beni oggetto di rendicontazione dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - f. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - g. i livelli occupazionali generati tramite il Programma di investimento agevolato;
 - h. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.
5. In esito ai predetti controlli ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e l'eventuale revoca (parziale o totale) del contributo.
6. Si procederà alla revoca del contributo, eventualmente concesso, qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è riportato all'Allegato 1 bando.
7. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:
 - a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'accordo, secondo quanto previsto all'art. 2 e all'art. 3 del Bando;

- b. nel caso di mancato avvio del Programma
 - c. nel caso di interruzione del programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
 - d. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario stesso;
 - e. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - f. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
 - g. la cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
 - h. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - i. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - j. nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse, fatte salve le variazioni approvate;
 - k. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento, al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di completamento del programma di investimento;
 - l. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli precedentemente descritti;
 - m. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione relativi ai progetti ammessi;
 - n. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo, con uno scostamento superiore al 50%;
 - o. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
 - p. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
 - q. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.
8. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione
9. I casi di **revoca parziale** del contributo non determinano la risoluzione dell'Accordo, i casi di **revoca parziale** sono:

- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi alla conclusione del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - c. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento fino al 50%. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento percentuale in diminuzione dei livelli occupazionali;
10. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato, oggetto della revoca parziale, fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione

Art. 15. Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa

1. Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al Programma di investimento originario devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna, almeno 60 giorni prima che siano effettuate dal soggetto proponente, tramite la piattaforma Sfinge2020.
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso è una condizione essenziale per l'ammissibilità della richiesta di variante, che rimangano dovranno rimanere **inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento**.
3. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni richieste, la Regione Emilia-Romagna verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.
4. I singoli progetti potranno avere variazioni delle singole voci di spesa fino ad un 20%, fermo restando il valore complessivo dei singoli progetti. Variazioni superiori dovranno essere richieste formalmente alle condizioni previste dai precedenti punti del presente articolo e potranno comportare una rivalutazione del contributo erogabile, in ragione dei massimali e dei livelli di intensità previsti dal bando;
5. Il Programma va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del Programma stesso, se non nei casi previsti nei successivi punti. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.
6. Sono ammesse le **operazioni attive** da parte dell'impresa e le **operazioni passive**, solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
7. Nel caso di operazioni di **fusione per incorporazione passiva** del soggetto beneficiario, che comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di **acquisizione di maggioranza**, che comportano il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il Programma e il suo valore strategico

per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale e, se del caso, verso la Commissione europea. Dovrà essere presentata apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nell'atto di **cessione/conferimento** deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

8. Tali operazioni saranno esaminate dall'Amministrazione che ne valuta, con il supporto di Art-Er, la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della domanda e la conformità agli obiettivi originari e all'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
9. Nei casi suddetti, la competente struttura dell'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto che aveva presentato domanda di partecipazione al bando, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
10. La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento, entro il termine suddetto, comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.
11. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:
 - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
 - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.
12. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
13. I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
14. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 al presente paragrafo si applicano anche all'**affitto temporaneo d'azienda** funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa procedura concorsuale.
15. In caso di operazioni di **scorporo o cessione di rami d'azienda** da parte del soggetto beneficiario, sia durante il Programma che nel periodo previsto per i controlli indicati all'art. 14, il Programma viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti precedentemente. In questo caso, dopo le verifiche previste non sarà necessaria una rivalutazione del Programma.

IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA

Art. 16. Supporto agli investitori

1. Per la presentazione della domanda formale dell'accesso all'Accordo, il Proponente e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile dalla Regione e possono

avvalersi del supporto di Art-Er per quanto concerne l'illustrazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.

2. Per informazioni relative a questo bando ci si può rivolgere al Contact point attivo presso Art-Er, al seguente numero telefonico 051-6450429.

Art. 17. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento di approvazione dei Programmi, concessione del contributo e gestione delle variazioni di programma è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Servizio attrattività e internazionalizzazione Il responsabile del provvedimento amministrativo è il responsabile del Servizio attrattività e internazionalizzazione, il responsabile del procedimento è la P.O. Accordi di insediamento, sviluppo e innovazione e azioni per l'attrazione degli investimenti.
2. Le unità organizzative, cui è attribuito il procedimento relativo all'assunzione degli impegni contabili, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa – Servizio attrattività e internazionalizzazione e Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza. I responsabili del procedimento amministrativo sono i responsabili dei Servizi medesimi, in ragione della tipologia di progetto che è oggetto del provvedimento.
3. Le unità organizzativa, cui è attribuito il procedimento di liquidazione del contributo, in ragione delle rispettive competenze, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Servizio attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'Autorità di gestione FESR, Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza. I responsabili del procedimento amministrativo sono i responsabili dei Servizi medesimi, in ragione della tipologia di progetto rendicontata.
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata all'unità organizzativa competente.

V) DEFINIZIONI

Art. 18. Unità locale produttiva

1. Per **unità locale produttiva**, che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell'intervento e/o Programma di investimento.

Art. 19. Data comunicazione dell'avvenuta concessione, addetti, anno a regime, completamento del programma e impatto occupazionale

1. Per **data di comunicazione dell'avvenuta concessione** si intende la trasmissione del provvedimento amministrativo con cui si dispone la concessione del contributo all'impresa

risultata ammissibile e finanziabile in seguito all'approvazione della graduatoria da parte della Giunta;

2. Per **addetti** si intendono gli occupati che hanno un contratto di assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato relativi all'unità produttiva in cui avrà luogo l'investimento per il quale si è presentata la domanda;
3. Per **anno a regime** si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento;
4. Si intende per **completamento del programma** la data di quietanza dell'ultima spesa ammissibile sostenuta. Fanno eccezione, laddove ammissibili ai sensi del successivo art 21, le spese di personale. Per tale tipologia di spesa la quietanza potrà essere successiva al completamento del programma, ma comunque entro la data di presentazione della rendicontazione dello stato di avanzamento. Alla data di completamento del programma tutte le attività oggetto di agevolazione dovranno essere concluse
5. **Per impatto occupazionale**, si intendono i nuovi addetti contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno assunti, nei 12 mesi dell'anno a regime, nelle unità locali utilizzate per la realizzazione dell'intervento e/o Programma di investimento rispetto a quelli già attivi, alle dipendenze dell'impresa beneficiaria, in Emilia-Romagna alla data di approvazione del presente bando. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che, secondo quanto stabilito dall'art. 2359 del Cod. Civ., sono tra loro controllate o collegate non partecipa al raggiungimento dell'impatto occupazionale. L'impatto occupazionale, nell'anno a regime, dovrà essere aggiuntivo rispetto agli impegni assunti dall'impresa proponente sui nuovi addetti previsti nell'ambito di programmi di investimenti già finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6.

Art. 20. Categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

1. Gli aiuti di stato previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto.
3. Per ogni categoria di aiuto prevista, di seguito si riportano l'intensità e l'entità massima del contributo.

| Sez. | TIPOLOGIA E FINALITÀ DELL'AIUTO | Intensità MASSIMA ed entità MASSIMA del contributo per categoria di intervento e localizzazione di impresa |
|-------------|--|--|
| A | Aiuti agli Investimenti in infrastrutture di ricerca Art. 26 GBER | <u>È possibile presentare un solo intervento</u> - importo minimo dell'intervento 1 M/€ - 50% dei costi ammissibili - contributo 1M/€ |
| B | Attività di ricerca e sviluppo Art 25 GBER | È possibile presentare più interventi - importo minimo dell'intervento 2 M/€ |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili (art. 25.2.b del GBER) - Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili (art. 25.2.c del GBER) - contributo Max 4M/€ |
| C | Aiuti alla formazione* Art 31 GBER | <ul style="list-style-type: none"> - 50% dei costi ammissibili - + 10% per svantaggiati o disabili - + 10-20% per PMI (max. 70%) - Contributo massimo 0,5 M€ per progetto di formazione. |
| | Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati** Artt 32, 35 GBER | <ul style="list-style-type: none"> - Max 50% del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore svantaggiato; - max 50% dei costi legati all'assistenza fornita al lavoratore svantaggiato; Per 12 mesi (24 per lavoratori molto svantaggiati) |
| | Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili** Artt 33, 34 GBER | <ul style="list-style-type: none"> - Max 50% del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore disabile; - Max 100% dei costi aggiuntivi finalizzati ad assistenza e sostegno al lavoratore disabile Per 36 mesi |
| | Il contributo massimo per interventi di cui alla categoria C è pari a 1 M/€ | |
| D | Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*** Art 41 GBER | È possibile presentare un solo progetto <ul style="list-style-type: none"> - 30-45% grandi imprese - 40%-55% medie imprese - 50%-65% piccole imprese - + 5% aree assistite**** - 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto |
| E | Investimenti produttivi nelle aree assistite (art. 14 del GBER)- solo per nuovi impianti | È possibile presentare un solo progetto <ul style="list-style-type: none"> - 30% piccole imprese – max 0,5 milioni di euro; - 20% medie imprese – max 0,5 milioni di euro; - 10%: Grandi imprese – max 0,5 milione di euro; |
| E + F | Per le PMI (escluse grandi imprese): Aiuti agli investimenti produttivi (art.17 del GBER) e all'acquisizione di servizi di consulenza (art. 18 del GBER) | È possibile presentare un solo progetto Investimenti art 17 GBER <ul style="list-style-type: none"> - 20% per le piccole imprese - 10% per le medie imprese |

| | | |
|--|--|--|
| | | - 0,5 milione di euro per impresa Consulenze (art 18 GBER) 50% solo per le piccole e le medie imprese - 50.000,00 euro per impresa |
|--|--|--|

NOTE ALLA TABELLA

- * Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.60801 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015 (art 31 GBER).
- ** Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 23 aprile 2015 così come modificata dalla DGR n. 1872 del 14/12/2020.
- *** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all'art. 41.6.b del GBER.
- **** Le aree assistite nella Regione Emilia-Romagna sono le seguenti: i Comuni della Provincia di Ferrara: Ferrara (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Masi Torello, Ostellato e Comacchio ed i Comuni della Provincia di Piacenza: Piacenza (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Caorso e Monticelli d'Ongina

Nella tabella l'intensità di aiuto corrispondente agli "Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" va letta nel modo seguente:

| Se i costi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettera c) dell'art 41 del Reg. (UE) 651/2014, l'intensità è pari a: | Se i costi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettere a) o b) dell'art 41 del Reg (UE) 651/2014, l'intensità è pari a: | Per interventi proposti da |
|---|---|----------------------------|
| 30% | 45% | grandi imprese |
| 40% | 55% | medie imprese |
| 50% | 65% | piccole imprese |
| - L'intensità riportata in tabella va aumentata del 5% per gli investimenti ricadenti nelle aree assistite* | | |
| -L'entità del contributo è pari a max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto | | |

4. Sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Decisione SA.38930 (2014/N) - ITALIA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

Comune di Ferrara

37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630;

634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656;
657; 658; 659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694;702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721;
723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 790; 796; 797; 798; 799;
815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924;
925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953;
954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972;
973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991;
992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007;
1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045;
1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060;
1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083;
1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098;
1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113;
1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128;
1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143;
1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158;
1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173;
1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188;
1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203;
1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218;
1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233;
1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248;
1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263;
1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278;
1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293;
1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308;
1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323;
1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338;
1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353;
1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368;
1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383;
1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398;
1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413;
1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428;
1429; 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1438; 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444;
1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459;
1460; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474;
1475; 1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489;
1490; 1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504;
1505; 1506; 1507; 1511; 1512; 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536;
1537; 1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553;
1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568;
1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583;
1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598;

1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613;
1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628;
1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643;
1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658;
1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673;
1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688;
1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703;
1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718;
1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733;
1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748;
1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763;
1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778;
1779; 1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793;
1794; 1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808;
1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823;
1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838;
1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854;
1855; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874;
1875

Comune di Piacenza

28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 166; 167; 169;
170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251;
252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281;
282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315;
316; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352;
353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 393; 394; 395; 396; 397;
398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416;
417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440;
441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464;
465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483;
484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502;
532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559;
560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578;
587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613;
614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632;
633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652;
653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671;
672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690;
691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709;
710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728;
729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747;
748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766;
767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785;

786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027; 1028; 1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240

5. Per quanto non specificato si applicano le definizioni dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e le disposizioni specifiche degli articoli pertinenti di detto Regolamento, richiamati nelle tabelle incluse nel presente articolo.
6. La Regione Emilia-Romagna sostiene gli interventi di cui al presente articolo attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale.

Art. 21. Tipologia di spese ammissibili

1. Elenco delle tipologie di spese ammissibili

| Finalità dell'aiuto | Spese ammissibili |
|--|---|
| A Investimenti in infrastrutture di ricerca (Art 26 GBER) | <p>a. Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili. Le opere dovranno essere strettamente funzionali all'installazione di attrezzature finalizzate alle attività di ricerca dell'infrastruttura di;</p> <p>b. Impianti strettamente funzionali alle attività di ricerca dell'infrastruttura;</p> <p>c. Attrezzature</p> <p>d. Programmi informatici</p> <p>e. Brevetti</p> <p>f. Licenze</p> <p>g. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie</p> |

| | |
|--|--|
| <p>B Attività di ricerca e sviluppo (Art 25 GBER)</p> | <p>a. <u>Spese per nuovo personale di ricerca</u>, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche. Saranno ammesse anche lauree magistrali anche in altri indirizzi purché risulti evidente la connessione all'attività di ricerca prevista*;</p> <p>b. <u>Spese per personale adibito ad attività di ricerca</u>, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Nel caso l'azienda beneficiaria faccia parte di un gruppo, questa può utilizzare il personale di ricerca di un'altra azienda del gruppo, purché tale costo sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario senza margine aziendale come per il personale dipendente sopra definito. L'utilizzo da parte del beneficiario di personale fornito da aziende appartenenti al suo stesso Gruppo, concorre al calcolo della quota massima di spese infragruppo individuate al successivo punto 2 del presente articolo. La presente tipologia di spesa è ammissibile nella misura massima del 30% della somma delle spese di cui al punto d), punto e) e punto f)*;</p> <p>c. <u>Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato</u> o con esperienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% della spesa indicata al precedente punto b)*;</p> <p>d. <u>Spese per l'acquisto o locazione di strumenti e impianti</u>, incluso software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento (o al costo della locazione) per la durata del progetto, e in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 €;</p> <p>e. <u>Spese per l'acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica</u>, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;</p> <p>f. <u>Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili (impianti pilota,</u></p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>macchinari, robot, linee produttive sperimentali). In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota, nella misura massima del 20% della somma spese di cui al punto a, c, d, e. Tali spese, data la loro natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 euro;</p> <p>g. Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese da a), b), c).</p> <p><i>*Il costo orario del personale dipendente dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale. Per il calcolo del costo orario dovranno considerarsi la retribuzione annua lorda a cui sommare contributi di legge o contrattuali (inclusa l'IRAP se dovuta), il TFR e le rivalutazioni. Sono esclusi: fiscalizzazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>fringe benefits (al lordo dei contributi)</i> - <i>straordinari e trasferte, al lordo dei contributi</i> - <i>indennità di straordinario, mensa, trasferta ecc.</i> - <i>elargizioni ad personam una tantum</i> - <i>altro da detrarre (ad es. emolumenti per arretrati).</i> <p><i>Il costo orario, relativo all'addetto rendicontato, così calcolato, dovrà rimanere invariato per tutta la durata del progetto, ovvero non potranno essere considerati incrementi stipendiali.</i></p> |
| <p>C Formazione Art 31 GBER</p> | <p>le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.60801 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015 (art 31 GBER)</p> |
| <p>C Assunzione di lavoratori svantaggiati Artt. 32, 35 GBER</p> | <p>Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 23 aprile 2015 così come modificata dalla DGR n. 1872 del 14/12/2020,</p> |
| <p>C Occupazione di lavoratori disabili Artt 33, 34 GBER</p> | |
| <p>D Investimenti per per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art. 41 GBER</p> | <p>a. Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all'intervento specifico e volti a adattare i metodi di produzione;</p> <p>b. Programmi informatici (connessi all'intervento agevolabile);</p> <p>c. Brevetti;</p> <p>d. Licenze;</p> <p>e. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi</p> <p>f. Servizi di consulenza connesse all'intervento per adattare i metodi di produzione (solo per le PMI)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>E *Investimenti delle PMI e/o nelle aree assistite Artt. 14 17 GBER</p> | <p>a. Spese per opere murarie ed edilizie, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili, e strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti.</p> <p><u>Tali spese sono riconosciute solo per le piccole e medie imprese e nel limite massimo del 5% della somma delle altre tipologie di spese indicate e ammesse.</u> Tra tali spese sono riconosciute anche quelle relative al noleggio delle attrezzature (ad esempio noleggio di ponteggi) strettamente necessarie alla realizzazione di tali opere.</p> <p>b. Macchinari c. Impianti d. Attrezzature varie e. Programmi informatici f. Brevetti g. Licenze h. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi</p> <p>Per le sole PMI, spese di progettazione e studi nel limite del 4% dell'investimento complessivo ammissibile</p> |
| <p>F Acquisto servizi di consulenza per le PMI**</p> <p>Art 18 GBER</p> | <p><u>Servizi di consulenza connessi al progetto d'investimento agevolato di cui alla categoria e)</u>, prestati da consulenti esterni, che non devono riferirsi a consulenze prestate da soggetti che siano soci e/o componenti degli organi di amministrazione dell'impresa richiedente il contributo o che ricoprano cariche societarie. I servizi consulenziali non possono essere prestati da società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero da società che con riferimento al beneficiario risultino controllate, controllanti o collegate. Le consulenze non possono delinearisi come periodiche o continuative. Nemmeno possono riferirsi ad attività ordinarie quali le consulenze fiscali, legali o pubblicitarie</p> |

2. Le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società dello stesso gruppo, saranno ritenute ammissibili **nel limite massimo del 20% del valore ammesso del singolo progetto**. In fase di rendicontazione, tali spese potranno essere ammesse, entro il suddetto limite, qualora sia possibile dimostrare che le medesime spese sono afferenti a beni, servizi e/o prestazioni la cui fornitura da soggetti diversi da quelli appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale risulterebbe diseconomica o non conforme alle esigenze progettuali, oppure il beneficiario specifichi puntualmente gli elementi sostanziali che hanno determinato la scelta del fornitore. In ogni caso il beneficiario, su richiesta eventuale della Regione, dovrà essere in grado di dimostrare che tali beni, forniture e/o prestazioni sono state fatturate al valore di costo e senza margine commerciale. La Regione, inoltre, potrà richiedere attestazione fornita da un professionista esterno all'impresa beneficiaria, che valuti e dichiari la pertinenza, congruità e mancata applicazione della marginalità commerciale ai costi afferenti alla fornitura rendicontata.

3. L'ammissibilità delle spese di cui al punto 1 del presente articolo sarà valutata ai sensi delle linee guida in materia di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione per i progetti che saranno adottate dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 22. Obblighi di informazione, comunicazione e trasparenza

1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione comunicazione e visibilità, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2), modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. In particolare, i beneficiari hanno l'obbligo di:
 - informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando e dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizzano, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, anche utilizzando logo Por Fesr, scaricabile dal sito
 - esporre **in fase di esecuzione un cartello temporaneo** con logo Por Fesr, **esclusivamente** nel caso in cui il progetto **consista** nel finanziamento di **infrastrutture o operazioni di costruzione**, utilizzando la **procedura di creazione del file grafico** disponibile sulla piattaforma Sfinge2020. Il beneficiario invierà a infoporfesr@regione.emilia-romagna.it foto del cartello temporaneo installato, che evidenzi il contesto in cui è stato messo.
 - In considerazione dell'ingente valore dei progetti sia in termini economici che strategici per lo sviluppo del sistema produttivo, i beneficiari dovranno esporre una **targa permanente** con logo Por Fesr **entro 3 mesi dal completamento del progetto**, utilizzando la **procedura di creazione del file grafico** disponibile sulla piattaforma Sfinge2020. Il beneficiario invierà a infoporfesr@regione.emilia-romagna.it foto della targa installata, che evidenzi il contesto in cui è stato messo.
3. Sul sito Por Fesr, sono disponibili le linee guida per le azioni di comunicazione a carico dei beneficiari comprensive delle istruzioni per la realizzazione e la stampa della targa e del cartello temporaneo e il logo Por Fesr (composto dal logo del programma e dai loghi degli enti finanziatori).
4. La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.
5. Il beneficiario del contributo è tenuto a contattare - fin dalla fase di progettazione delle azioni di informazione e promozione del proprio progetto - il responsabile della comunicazione Por Fesr, tramite mail infoporfesr@regione.emilia-romagna.it. In questo modo sarà possibile confrontarsi preventivamente sugli strumenti di comunicazione più efficaci e assicurare al progetto una maggiore diffusione e visibilità tramite i canali di comunicazione regionali.
6. Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Por Fesr e lo Sportello Imprese.

7. I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne.

Art. 23. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del GBER.

Art. 24. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali, di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui al Bando denominato **Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2021 in attuazione dell'art. 6 LR 14/2014**, l'attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui al Bando sopracitato, pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023" (allegato D della deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021).

Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2018/1725 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione"

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal presente bando.

Art. 25. Valorizzazione ex ante ed ex post degli indicatori di output del programma POR FESR.

La costruzione del set di indicatori del POR FESR è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna, ottemperando alle disposizioni comunitarie contenute nel format per la compilazione dei Programmi e attraverso l'adozione di alcuni principi generali, utili per una corretta alimentazione degli stessi.

Ogni azione del bando prevede specifici indicatori da valorizzarsi, ad opera del richiedente/beneficiario, in due distinti momenti:

- In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà fornire stime realistiche e accurate del valore che gli indicatori assumeranno entro la conclusione del progetto.
- In fase di rendicontazione a saldo del progetto, il richiedente/beneficiario dovrà fornire i valori effettivi assunti dagli indicatori, allegando contestualmente, come di seguito indicato, documenti atti a comprovare la corretta valorizzazione degli stessi.

In fase di istruttoria della rendicontazione a saldo, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di richiedere delucidazioni ed integrazioni documentali, al fine di verificare la corretta valorizzazione degli indicatori di output del progetto.

Sul portale regionale "<http://fesr.regione.emilia-romagna.it> saranno pubblicate le informazioni di dettaglio relative agli indicatori e alla loro valorizzazione.

Art. 26. Scheda di sintesi

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipologia procedura di attivazione | Bando valutativo a graduatoria |
| Titolo | Accordi regionali di insediamento e sviluppo – Bando 2021 in attuazione dell’art. 6 LR 14/2014 |
| Titolo breve (sito) | Accordi regionali di insediamento e sviluppo – Bando 2021 in attuazione dell’art. 6 LR 14/2014 |
| Responsabile del procedimento | Paolo Galloni |
| Dotazione finanziaria | € 20.000.000,00 |
| Codice programma/Legge | POR FESR Emilia–Romagna – 2014IT16RFOP008 POR FSE Emilia–Romagna – 2014IT05SFOP003 Legge Regionale n. 14/2014 |
| Asse | Por FESR: <ul style="list-style-type: none"> • Asse 1 – Ricerca e Innovazione • Asse 3 – Competitività e attrattività del sistema produttivo • Asse 4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo Por FSE: <ul style="list-style-type: none"> • Asse 1 – Occupazione • Asse 2 – Inclusione sociale e lotta contro la povertà |
| Sintesi delle finalità del bando | Il bando intende favorire l’attrazione di investimenti sul territorio regionale. Tali investimenti devono caratterizzarsi per la capacità di incrementare l’occupazione di qualità e la dotazione tecnologica a disposizione delle filiere produttive emiliano–romagnole. A questo fine possono essere cofinanziati, attraverso il Bando: <ul style="list-style-type: none"> • Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di ricerca; • Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale; • Nuovi interventi di Investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale (compresi i servizi di consulenza) e delle grandi imprese solo nelle aree assistite; • Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente per interventi finalizzati, alla produzione di energia da fonti rinnovabili; • Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze in esito agli interventi sopra elencati e aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione dei lavoratori disabili. |
| Obiettivo tematico | Por FESR: <ul style="list-style-type: none"> • 01 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione |

| | |
|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 03 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP) • 04 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori <p>PoR FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 – Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori • 09 – Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione |
| Priorità di investimento | <p>PoR FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1b: Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali • 3c: sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi • 4b: promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese <p>PoR FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.5: Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento; • 9.1: Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità |
| Obiettivo specifico | <p>PoR FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.1– Incremento dell'attività di innovazione delle imprese • 3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo • 4.2 – Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili <p>PoR FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 – “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi”. • 6 – “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”. |
| Azione | <p>PoR FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse |

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi • 3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si può attivare sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito • 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza <p>PoR FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Azioni di formazione e di accompagnamento per l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze tecniche legate ai processi produttivi aziendali per aiutare i lavoratori ad assumere nuovi ruoli nel modificato contesto aziendale, nonché a svolgere in modo differente le proprie attività • 29 Incentivi all'assunzione sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 17/2005 al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate |
| Indicatori di risultato | <p>PoR FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 172014IT16RFOP008 – Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti • 232014IT16RFOP008 – Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni • 62014IT16RFOP008 – Tasso di innovazione del sistema produttivo • 82014IT16RFOP008 – Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria • 252014IT16RFOP008 – Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA) <p>PoR FSE: Tutti gli indicatori comuni di risultato previsti nell'Allegato I del Regolamento CE numero 1304/2013 e ss.mm.ii.</p> |
| Indicatori di output | <p>PoR FESR:</p> <p>Azioni 1.1.1 e 1.1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO01 – Numero di imprese che ricevono un sostegno; • CO02 – Numero di imprese che ricevono una sovvenzione • CO24 – Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute • CO26 – Numero di imprese che cooperano con Istituti di ricerca; • 1.22014IT16RFOP008 – Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate <p>Azione 3.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO01 – Numero di imprese che ricevono un sostegno; • CO02 – Numero di imprese che ricevono una sovvenzione |

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • CO28 – Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato • CO29 – Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa <p>Azione 4.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO01 – Numero di imprese che ricevono un sostegno; • CO02 – Numero di imprese che ricevono una sovvenzione • CO03 – Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni • CO30 – Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili • CO34 – Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra <p>PoR FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli indicatori comuni di output previsti nell'Allegato I del Regolamento CE numero 1304/2013 e ss.mm.ii. • IS9 – Numero di operazioni finalizzate a contrastare gli stereotipi di genere. • IS5 – Donne che accedono a percorsi di formazione permanente per l'acquisizione di competenze digitali trasversali e tecnico professionali per l'inserimento e la permanenza qualificata nel mercato del lavoro |
| Campo intervento | <p>PoR FESR</p> <p>Azione 1.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 062 – Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI • 064 – Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale) <p>Azione 1.1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 057 – Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di R&I • 062 – Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI <p>Azione 3.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 001 – Investimenti produttivi generici nelle PMI <p>Azione 4.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 068 – Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno • 070 – Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese <p>POR FSE:</p> <p>Priorità di Investimento 8.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • 106 – Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori. <p>Priorità di Investimento 9.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 109 – Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità. |
| Forme di finanziamento | 01 – Sovvenzione a fondo perduto |
| Tipo di territorio | 07 – Non pertinente |

| | |
|---|--|
| Meccanismi erogazione territoriali | 07 – Non pertinente |
| Categoria di Regione | Più sviluppate |
| Priorità S3 | Sì |
| Tipologia beneficiari | Imprese |
| Regime di aiuto | <p>Regime di Esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aiuti agli Investimenti in infrastrutture di ricerca Art. 26 GBER – Fino al 50% dei costi ammissibili. Contributo Max 1M/€ • Attività di ricerca e sviluppo Art 25 GBER – Ricerca industriale (Intensità massime): 50% dei costi ammissibili. Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili Contributo Max 4 M€ • Aiuti alla formazione*. Art 31 GBER – Fino al 50% dei costi ammissibili. + 10% per svantaggiati o disabili. + 10–20% per PMI (max. 70%) Contributo massimo 0,5 M€ per progetto di formazione <p>(Nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015)</p> |
| Intensità dell'aiuto | Si rimanda all'art 20 del bando |
| Periodo di esigibilità delle spese | Dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023 |
| Modalità di presentazione della domanda | Telematica, tramite applicativo SFINGE. |
| Termini per la presentazione della domanda | Dal 15 luglio 2021 al 15 ottobre 2021 |
| Elenco degli allegati obbligatori da presentare | Come da modulistica approvata con successiva determinazione dirigenziale |
| Note | |

Allegato 1. Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)

Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)

Sottoscritto digitalmente

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito "Regione");

e

la Società _____ (qui di seguito "Impresa") con sede legale in _____, capitale sociale versato Euro _____ Partita IVA _____ e Codice Fiscale n. _____. Iscritta al Registro delle Imprese di _____;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito "Giunta") n. _____, è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione all'approvazione e stipula dei singoli accordi

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, prevale il primo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del **Programma** di investimento promosso dall'Impresa, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. _____, suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella successiva tabella "Progetti oggetto del programma".

L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa dell'azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata a _____.

Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non agevolabili finanziabili) pari a euro _____.

Lo scopo del Programma, denominato _____ è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a n. _____ addetti a tempo indeterminato e impiegati a tempo pieno, di cui n. _____ in possesso di diploma di laurea o titoli superiori. L’occupazione addizionale è il numero totale dei nuovi addetti creati nell’unità locale nei 12 mesi dell’anno a regime rispetto a quelli già attivi alle dipendenze dell’impresa beneficiaria in Emilia-Romagna al _____ data della delibera di approvazione del Bando _____; l’occupazione creata, in ogni caso, deve essere incrementale rispetto ad altri interventi agevolati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6 eventualmente in essere.

Il trasferimento di dipendenti tra imprese che, secondo quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice civile, sono tra loro controllate o collegate non partecipa al raggiungimento dell’impatto occupazionale.

Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento.

TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento” (nel testo di Accordo che sarà sottoposto a sottoscrizione verranno indicati gli importi suddivisi per per entità dell’intensità massima delle spese relativamente ad ogni categoria di aiuto)

| | Tipologia di intervento/progetto | Investimento ammissibile (Euro)* | Contributo regionale massimo concedibile (Euro)* | Da realizzarsi entro GG/MM/AA |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|
| A | Investimenti per le infrastrutture di ricerca | | | |
| | Totale investimenti per le infrastrutture di ricerca | | | |
| B | Progetti di Ricerca e Sviluppo | | | |
| | Totale Progetti di Ricerca e Sviluppo | | | |
| C | Progetti di Formazione e Occupazione | | | |
| | Totale progetti di formazione e accompagnamento | | | |

| | Tipologia di intervento/progetto | Investimento ammissibile (Euro)* | Contributo regionale massimo concedibile (Euro)* | Da realizzarsi entro GG/MM/AA |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|
| | Assunzioni di lavoratori svantaggiati e disabili | | | |
| | Totale assunzioni | | | |
| D | Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili nonché interventi per riciclo e riutilizzazione di rifiuti | | | |
| | Totale Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili | | | |
| E | Aiuti agli investimenti nelle aree assistite | | | |
| | Totale aiuti agli investimenti nelle aree assistite | | | |
| F | Aiuti agli investimenti e per l'acquisto di servizi di consulenza per le PMI. | | | |
| | Aiuti agli investimenti e per l'acquisto di servizi di consulenza per le PMI. | | | |

| | Tipologia di intervento/progetto | Investimento ammissibile (Euro)* | Contributo regionale massimo concedibile (Euro)* | Da realizzarsi entro GG/MM/AA |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | Totale progetti | | | |

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. _____ e successive integrazioni.

Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate nei progetti di dettaglio eventualmente allegati.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:

- a. realizzare l'impegno occupazionale proposto, di cui all'articolo precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista (secondo quanto stabilito dal Bando all'art. 14.7 e 14.9), mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del Programma (intendendo per completamento la data di quietanza dell'ultima spesa ammissibile sostenuta);
- b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di investimento secondo quanto descritto nei "progetti di dettaglio", trasmessi dall'impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo _____, così come rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all'impresa;
- c. attenersi alle prescrizioni trasmesse a seguito della valutazione, la cui presa d'atto è stata acquisita dalla Regione con protocollo _____;
- d. attenersi, nell'attuazione dei singoli progetti, ai dettagli realizzativi di cui alla comunicazione trasmessa alla Regione il _____ e acquisita agli atti con protocollo _____
- e. il Programma di investimento oggetto di contributo dovrà terminare entro il 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità per l'impresa di richiedere una proroga nei termini e nelle modalità previste nell'art. 2 del bando al punto 6 e al punto 7. Il programma si intende completato secondo la definizione di completamento di cui all'art. 19.4;
- f. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015 ss.mm.ii nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il finanziamento;
- g. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di ricerca:
 - a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di gestione, le attività di *marketing* e promozione e le altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
 - documentare entro il termine dell'anno a regime, che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipende dall'utilizzo della stessa da parte di altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;

- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall'infrastruttura, al fine di dimostrare con chiarezza l'autonomia della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di *business*) rispetto al resto delle attività dell'azienda;
 - attenersi a quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER),
- h. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si voglia avvalere, per le stesse risorse umane, del beneficio di altre misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" per le assunzioni di personale con o più del 46% di disabilità);
- i. prendere piena conoscenza delle linee guida relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti di cui al punto 1 dell'art. 12 del bando, e di rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
- trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all'andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;
 - trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate, ogni anno, **entro il 15 febbraio**;
- j. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
- k. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
- l. mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all'art. 2 del presente Accordo e comunque entro il territorio regionale;
- m. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite *in situ*;
- n. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
- o. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti dal successivo art. 6;
- p. conservare per 5 anni, fatti salvi diversi obblighi legati alla normativa relativa agli Aiuti di Stato, la documentazione i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
- q. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive modifiche, all'art. 1 comma 125-quinquies. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- a. provvedere all'erogazione delle agevolazioni approvate con deliberazione di Giunta n. _____ per l'ammontare complessivo di Euro _____, come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto dell'esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell'esame sulla rendicontazione presentata ai sensi delle Linee guida previste dal Bando e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;
- b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e ss.mm.ii;
- c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l'individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati;
- d. favorire l'adesione dell'impresa alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l'innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

L'impatto occupazionale si intende raggiunto se, all'esito della verifica che verrà espletata a conclusione dell'anno a regime, verranno rispettati i livelli occupazionali dichiarati all'art. 2 del presente accordo calcolati secondo le modalità esplicitate all'art. 19 del Bando.

Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli impegni di cui all'articolo 3.1 del presente Accordo dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. Le richieste di variazione devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.

I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca e investimenti produttivi andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni delle Linee guida di riferimento. Eventuale revoca parziale, rinuncia parziale, rideterminazione del *budget* di singoli progetti non inficeranno la validità dell'Accordo. L'entità dell'investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali.

Qualora, relativamente a uno o più progetti, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando, si provvederà ad una sua rideterminazione al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso non determinerà l'incremento del contributo concesso.

Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.

La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.

L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricati l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo, sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.

Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e successivamente al completamento dello stesso, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
- b. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
- c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
- d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente

- individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
- e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
 - g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
 - h. il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:

- a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'accordo, secondo quanto previsto all'art. 2 e all'art. 3 del Bando;
- b. nel caso di mancato avvio del Programma
- c. nel caso di interruzione del programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
- d. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario stesso;
- e. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- f. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- g. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- h. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- i. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- j. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con deliberazione n_____, fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;
- k. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
- l. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dell'Accordo;
- m. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione relativi ai progetti ammessi;

- n. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento superiore al 50%;
- o. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 dell'Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
- p. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
- q. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Non determinano la risoluzione dell'accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale sono:

- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
- b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta dall'impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
- c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per la parte di spesa coinvolta;
- d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento fino al 50%. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento percentuale in diminuzione.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

- a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
- b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
- c. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".

Articolo 8

Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende quanto definito all'art.19.4 del Bando.

Articolo 10

Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, rubricato come " *POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE - BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014*)".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi), 10 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente